

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

VIA DEL MASO SMALZ, 3 - 38122 TRENTO - C.F. 80016510226

OGGETTO: CONCESSIONE IN USO DELL'EDIFICIO DENOMINATO

“MALGA NOVA” P.ED. 1301 SUB. 1 IN C.C. POVO – MONTE MARZOLA

In esecuzione della deliberazione della Commissione amministratrice n. XX del

28/05/2024, tra:

- l'Azienda forestale Trento - Sopramonte, di seguito denominata anche

Azienda forestale, con sede in Trento in via del Maso Smalz, 3, partita IVA

00835990227, codice fiscale 80016510226, rappresentata dal Direttore dott.

Maurizio Fraizingher, nato a [REDACTED], domiciliato per

la carica in Trento presso la sede dell'Azienda forestale, la quale gestisce il

patrimonio agro-silvo-pastorale del Comune di Trento e dell'A.S.U.C. di

Sopramonte, e

- il Sig. **Trentini Michele** nato a [REDACTED]

[REDACTED],

si conviene quanto segue:

Art. 1

L'Azienda forestale concede in uso al signor Trentini Michele il subalterno 1

della p.ed. 1301 in C.C. Povo (TN) dell'edificio denominato Malga Nova sita sul

monte Marzola per 54 metri quadrati (piano terra più soffitta) e l'uso comune

per i subalterni 1, 2, 3, 4 e 5 del citato edificio, della legnaia di complessivi 11

metri quadrati, come evidenziato negli allegati ortofoto (allegato A) e

planimetrie (allegato B), documenti che costituiscono parte integrante ed

essenziale del presente atto.

Art. 2

L'immobile di cui all'art. 1 deve essere destinato esclusivamente come punto d'appoggio per attività ricreative, culturali, ambientali e per il tempo libero, senza scopo di lucro, con divieto di ogni altra destinazione, pena la risoluzione della presente concessione.

Art. 3

L'uso degli immobili viene concesso con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto fino al 31/10/2030 (sei anni e quattro mesi).

E' esplicitamente esclusa la possibilità che il presente atto venga a rinnovarsi in via tacita.

È fatto divieto al concessionario di cedere, delegare, subaffittare a terzi, in tutto o in parte, i beni concessi in uso.

È fatta salva la possibilità di disdetta dall'una o dall'altra parte, con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della data in cui il recesso avrà esecuzione. L'Azienda forestale si riserva la facoltà di revocare anticipatamente la presente concessione per ragioni di interesse pubblico.

Alla scadenza, o al momento dell'esecutività del recesso, l'immobile dovrà essere restituito all'Azienda forestale nelle medesime condizioni nelle quali è stato consegnato, salvo gli eventuali interventi di miglioria che l'Azienda forestale abbia eventualmente preventivamente acconsentito in forma scritta.

Il concessionario assume la custodia dell'immobile oggetto del presente atto ed esonera l'Azienda forestale da qualsiasi responsabilità derivante da attività svolte nell'edificio e conseguenti alla custodia dello stesso, restandone inoltre responsabile ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile e liberando conseguentemente l'Azienda forestale.

Art. 4

Il canone annuo è stabilito in Euro 1.328,00 (milletrecentoventotto/00), che il

concessionario si impegna a corrispondere all'Azienda forestale con le

seguenti modalità:

- Euro 442,67 alla firma del contratto per i mesi a valere fino al 31/10/2024;

- Euro 1.328,00 entro il 31/03/2025 per il periodo dal 01/11/2024 al 31/10/2025;

- Euro 1.328,00 entro il 31/03/2026 per il periodo dal 01/11/2025 al 31/10/2026;

- Euro 1.328,00 entro il 31/03/2027 per il periodo dal 01/11/2026 al 31/10/2027;

- Euro 1.328,00 entro il 31/03/2028 per il periodo dal 01/11/2027 al 31/10/2028;

- Euro 1.328,00 entro il 31/03/2029 per il periodo dal 01/11/2028 al 31/10/2029;

- Euro 1.328,00 entro il 31/03/2030 per il periodo dal 01/11/2029 al 31/10/2030;

Il versamento dovrà essere effettuato con il metodo PagoPA tramite i bollettini

precompilati che saranno spediti a cura dell'Azienda forestale.

Il canone di cui al presente articolo potrà essere eventualmente rideterminato

annualmente da parte dell'Azienda forestale a decorrere dal secondo anno di

concessione, nella misura del 100% della variazione dell'indice ISTAT dei

prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (indice F.O.I. calcolato

al netto dei consumi di tabacchi). L'aggiornamento annuo diverrà operante

senza necessità di comunicazione alcuna, assumendo a riferimento il secondo

mese antecedente a quello di scadenza di ciascuna annata contrattuale.

Art. 5

La manutenzione ordinaria è a carico del concessionario. Gli interventi di

manutenzione straordinaria sono a carico dell'Azienda forestale. Gli interventi

di manutenzione straordinaria migliorativa degli immobili oggetto della presente

convenzione sono a carico del concessionario, previa autorizzazione scritta

dell'Azienda forestale e supervisione dell'ufficio tecnico competente.

Rientra comunque tra gli obblighi del concessionario lo sfalcio annuale dell'erba nelle pertinenze degli immobili di cui all'art. 1.

Rientrano a carico del concessionario tutte le riparazioni dovute ad un non corretto utilizzo degli immobili o delle loro componenti, indipendentemente dal fatto che possano configurarsi come manutenzione ordinaria o straordinaria.

L'Azienda forestale potrà eseguire interventi di manutenzione straordinaria, anche se non urgenti, senza corrispondere alcun indennizzo al concessionario anche se questi, per effetto di essi, subisca disagi e fastidi per oltre 20 giorni, derogandosi così espressamente al disposto dell'art. 1584 del Codice Civile.

Rimangono comunque a carico del concessionario i danni subiti da soggetti terzi a causa della mancanza di interventi di manutenzione straordinaria qualora il concessionario non abbia avvisato l'Azienda forestale di imperfezioni, rotture o qualsiasi altro evento che possa determinare l'insorgere della necessità di interventi di manutenzione straordinaria.

Per emergenze antincendio il concessionario si impegna a dotare l'edificio di n. 1 estintore, la cui carica dovrà essere regolarmente controllata.

Art. 6

E' fatto divieto al concessionario di procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie dei beni in uso, senza il consenso scritto dell'Azienda forestale. In ogni caso, a fine gestione, l'Azienda forestale avrà il diritto di pretendere il ripristino a spese del concessionario o di ritenere le nuove opere senza riconoscere alcun compenso.

Resta inteso che le eventuali modificazioni e addizioni, anche se autorizzate, non daranno diritto alla corresponsione di indennità alcuna.

Art. 7

Tutte le spese d'uso relative agli immobili oggetto del presente atto, sono a carico del concessionario.

Art. 8

Il concessionario si obbliga a stipulare polizza di assicurazione a copertura della responsabilità civile derivante da eventuali danni che dall'uso degli immobili possano derivare a persone o cose, esonerando l'Azienda forestale da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni stessi.

Art. 9

Alla firma della presente convenzione il concessionario si impegna a versare all'Azienda forestale una cauzione d'importo pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00) a garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali assunti per la gestione degli immobili.

L'Azienda forestale potrà rivalersi su detta cauzione in caso di danni arrecati ai beni concessi, non tempestivamente riparati dal concessionario.

Qualora l'Azienda forestale si avvalga in tutto o in parte della cauzione nel corso della concessione, la medesima dovrà essere immediatamente ripristinata da parte del concessionario nel suo importo iniziale.

Art. 10

Il mancato tempestivo e puntuale adempimento da parte del concessionario alle disposizioni previste dal presente atto comporterà la revoca della presente concessione con l'obbligo da parte del concessionario di immediata consegna del complesso all'Azienda forestale, oltre al risarcimento del danno.

Art. 11

Il concessionario dovrà usare il fabbricato con la diligenza del buon padre di famiglia, restando vincolato all'osservanza delle norme comuni del Cod. Civile.

	Art. 12	
	Il concessionario dichiara di aver visitato l'immobile e di averlo trovato in	
	buono stato ed adatto all'uso convenuto.	
	Art. 13	
	L'Azienda forestale si riserva di verificare lo stato dell'immobile almeno una	
	volta all'anno. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere circa l'efficacia,	
	l'applicazione, l'esecuzione e l'interpretazione del presente atto, così per ogni	
	vertenza, sarà competente il Foro di Trento.	
	Art. 14	
	Con la sottoscrizione del presente atto ambo le parti autorizzano recipro-	
	camente il trattamento dei loro dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del	
	Reg. UE 2016/679, di cui sono state rese edotte con opportuna informativa.	
	Art. 15	
	Le spese relative al presente atto sono a carico del concessionario.	
	Letto, approvato e sottoscritto. Trento, li	
	L'AZIENDA FORESTALE IL CONCESSIONARIO	
	dott. Maurizio Fraizingher Sig. Michele Trentini	
	Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile le parti, di	
	comune accordo, dichiarano di approvare specificatamente gli articoli n. 2, 3,	
	4, 5, 6, 8 e 15.	
	Letto, firmato e sottoscritto	
	L'AZIENDA FORESTALE IL CONCESSIONARIO	
	dott. Maurizio Fraizingher Sig. Michele Trentini	
	6	

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Maurizio Fraizingher

CODICE FISCALE: TINIT-FRZMRZ63P24E565K

DATA FIRMA: 27/05/2024 09:37:38

IMPRONTA: 66303264396266316232383763303930636539656632303263343631666665333636663165653834